

REGOLAMENTO (CE) N. 344/98 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 30,24 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 76.